

IL REGIME DELLE ACCISE

*con riguardo alle bevande
alcoliche e al vino*

Alba , 4 dicembre 2019

LA PRODUZIONE E IL DEPOSITO

NORMATIVA

E

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

Normativa Comunitaria

Direttiva CE 2008/118 - *regime delle accise*

(ha abrogato con efficacia 1/4/2010 la Dir.92/12)

Reg CE 314/2012 - *trasporto e tenuta delle registrazioni nel settore vitivinicolo*

Normativa Nazionale

D.Lgs 26.10.1995, n. 504 - *Testo Unico delle Accise*
(aggiornato dal D.L. 124/2019)

D.M. 27.3.2001, n. 153 - *regolamento ... per l'alcool etilico e le bevande alcoliche*

POSIZIONE FISCALE

```
graph TD; A[PRODOTTI] --> B[SOGGETTI ad accisa (regime sospensivo)]; A --> C[ASSOGGETTATI ad accisa (regime libero)];
```

PRODOTTI

SOGGETTI ad accisa
(regime sospensivo)

ASSOGGETTATI ad accisa
(regime libero)

POSIZIONE FISCALE

• VINO

soggetto ad accisa
(regime sospensivo)

- Cantina - stabilimento di produzione > 1.000 hl
- Piccolo produttore
- Depositi che effettuano operazioni intracomunitarie

assoggettato ad accisa
(regime libero)

- Enoteca
- Supermercati
- Rivendite nazionali

DEPOSITO FISCALE

(art. 5, D.lgs 504/95)

La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale.

Il deposito fiscale è identificato da un
CODICE ACCISA

CODICE ACCISA

Viene attribuito ai soggetti che operano in regime sospensivo è un codice alfanumerico

si compone di **13 CARATTERI** (dall' 1/1/2005)

IT 00 CN A 12345 Z

I primi quattro identificano lo stato di provenienza e lo rapportano alla lunghezza prevista nella UE

Il quinto ed il sesto identificano la provincia dove ha sede l'opificio

Il settimo carattere identifica il settore impositivo

CODICE DITTA

Con lo stesso criterio si attribuiscono codici identificativi alle ditte che operano in regime di **accisa assoluta**.

Il **settimo** carattere nel codice ditta identifica il settore d'imposta:

- B** OLI LUBRIFICANTI E BITUMI
- M** VENDITA PRODOTTI ALCOLICI
- P** FOSFORO
- X** ALCOL
- Y** OLI MINERALI

La licenza assume come numero il codice identificativo attribuito all'operatore nell'ambito dell'archivio informatizzato

NUMERO DI LICENZA = CODICE DITTA

S.E.E.D.

System for Exchange Excise Data

Sistema di cooperazione amministrativa, che riguarda soprattutto i controlli sia fisici, sia documentali, sui **depositi fiscali e gli operatori registrati** autorizzati in tutta l'Unione e sui trasferimenti di prodotti tra tali depositi.

Gli Stati membri attribuiscono i **CODICI DI ACCISA** agli operatori e **periodicamente scambiano i dati**, che vengono inseriti in un **archivio informatico consultabile presso gli Uffici delle Dogane o in INTERNET**.

L'operatore può consultare il SEED sul sito della Commissione Europea (risposta YES/NO) o chiedere all'UD, maggiori dettagli, con apposito modulo (*allegato a circ. 165/D del 11.6.1997*).

- L'OPERATORE ECONOMICO
- IL CITTADINO



Ti trovi in: [Home](#) - [Dogane](#) - L'operatore economico

L'operatore economico

Servizi online

- ▲ Servizio Telematico Doganale
- ▲ Intrastat
- ▲ Web service
- ▲ Servizi per gli enti locali
- ▲ Tariffa doganale TARIC
- ▲ Controllo online Partite IVA comunitarie
- ▲ Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)
- ▲ elearning academy



e-customs.it - AIDA - Tavoli tecnici permanenti

e-customs.it è il percorso di digitalizzazione promosso dall'Agenzia delle Dogane per semplificare, razionalizzare ed armonizzare le procedure dei settori dogane e accise

- ▲ AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise)
- ▲ I progetti di AIDA
- ▲ Tavolo tecnico e-customs
- ▲ Tavolo tecnico digitalizzazione delle accise
- ▲ Norme

Operatore Economico Autorizzato – AEO

Accise

- ▲ Circolari, Determinazioni e Note
- ▲ Telematizzazione delle accise
- ▲ Benefici per il gasolio da autotrazione
- ▲ Dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e per il gas naturale
- ▲ Biodiesel
- ▲ Aliquote accisa nazionali e degli Stati Membri dell'Unione Europea
- ▲ Pacchetti denaturanti autorizzati
- ▲ Elenco taratori autorizzati
- ▲ Modulistica

Atti amministrativi generali

- ▲ Codici e regolamenti
- ▲ Circolari
- ▲ Determinazioni, Note e Comunicazioni
- ▲ Risoluzioni
- ▲ Interpello del contribuente
- ▲ Accordi

Tutta la normativa è reperibile anche in [Documentazione economica e finanziaria](#)

Software

stato applicazioni informatiche

stato applicazioni informatiche emcs

12 febbraio 2013 Attivato lo **Sportell Unico Doganale**
Accedi alla sezione dedicata >


Maggio 2013

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

[Tutto il calendario Contribuente](#)

Link correlati

- ▲ Database della Commissione Europea
- ▲ Database della Commissione Europea per le I.T.V.
- ▲ Banca dati SEED
- ▲ European Customs Informa...



SEED comunitario (interrogazione diretta)

- Risposta : yes/no
- Prodotti autorizzati

La Commissione Europea > Fiscalità e Unione Doganale > Basi di dati > SEED on Europa > SEED - Excise Authorisation Verification

Ultimo aggiornamento : 15-01-2014

SEED - Verifica Autorizzazione Accise

E possibile lanciare una richiesta di verifica inserendo il Numero Accisa e cliccando su Verifica

Numero Accisa:

8 Risultati corrispondenti alla descrizione

Chiave Categoria	Descrizione Prodotto	Ruolo di autorizzazione
S200	Bevande spiritose	Authorized warehouse keeper
S200	Bevande spiritose	TaxWarehouse
S300	Alcool etilico, ricadente nei codici NC 2207 e 2208	TaxWarehouse
S300	Alcool etilico, ricadente nei codici NC 2207 e 2208	Authorized warehouse keeper
S400	Alcool parzialmente denaturato	TaxWarehouse
S400	Alcool parzialmente denaturato	Authorized warehouse keeper
W200	Vino tranquillo e bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra	Authorized warehouse keeper
W200	Vino tranquillo e bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra	TaxWarehouse

11

SEED comunitario

SEED - Verifica Autorizzazione Accise - Windows Internet Explorer fornito da SOGEI S.p.A.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed/seed_consultation.jsp?Lang=it&Excnr=IT005IV00023V&Expand=true&offset=1&range=25

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

SEED - Verifica Autorizzazione Accise

Contatto | Cerca | Avviso legale Italiano (it)

Commissione europea
Fiscalità e unione doganale

La Commissione Europea > Fiscalità e Unione Doganale > Basi di dati > SEED on Europa > SEED - Excise Authorisation Verification Cassetta delle Lettere | Cerca

Aiuto | Cosa c'e' di nuovo? | Informazioni | Domande frequenti

Ultimo aggiornamento : 12-01-2011

SEED - Verifica Autorizzazione Accise

E possibile lanciare una richiesta di verifica inserendo il Numero Accisa e cliccando su Verifica

Numero Accisa:

2 Risultati corrispondenti alla descrizione

Chiave Categoria	Descrizione Prodotto	Ruolo di autorizzazione
W200	Vino tranquillo e bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra	Authorized warehouse keeper
W200	Vino tranquillo e bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra	TaxWarehouse

1 - 2

Internet 100%

SEED - Verifica Autori... 1HKI0110 - Microsoft ... IT 15.08

N.B. è bene precisare che in Italia i codici del depositario autorizzato (*Authorized Warehouse Keeper*) e del deposito fiscale (*Tax Warehouse*) coincidono, mentre nella maggior parte degli altri paesi comunitari sono attribuiti codici diversi.

Per maggiori dettagli si può presentare richiesta all'UdD competente territorialmente

Oggetto: Archivio SEED comunitario - Richiesta di conferma dati.

Il sottoscritto
titolare del deposito/impianto
.....
codice di accisa, chiede la conferma dei seguenti dati
relativi ad un operatore comunitario con il quale intende avviare rapporti commerciali:

Stato membro:

Codice di accisa:

Cognome e nome, ditta, denominazione o ragione sociale:

Ubicazione del deposito/impianto:

Settore merceologico:

.....
(Luogo) (Data)

.....
(Firma)

.....
(Spazio riservato all'ufficio)

Prot. n. del

I dati sopra indicati sono
non sono congruenti con quelli presenti nell'archivio SEED.

Il Funzionario

L.S. _____

**Modulo di
richiesta per
consultazione
archivio SEED**

DEPOSITO FISCALE

(art. 5, D.lgs 504/95)

(Art. 28 – T.U.A.)

- Sono effettuate in regime di deposito fiscale, la produzione dell'alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi e del vino nonché la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.
- Le attività di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio.

DEPOSITO FISCALE

(art. 5, D.lgs 504/95)

(Art. 28 – T.U.A.)

- **d)** nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli stabilimenti di produzione.

**1) cantine e stabilimenti di produzione
>1000 hl/anno**

**2) impianti di condizionamento e di deposito che
effettuano movimentazioni intracomunitarie**

PICCOLI PRODUTTORI

(art. 40 Dir. 2008/118/CE - art. 37, comma 1 D.lgs 504/95)

Nel solo settore del vino, si definisce **piccolo produttore** colui che ne produce in media **meno di 1.000 ettolitri** all'anno. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda agricola.

Fino al permanere dell'**aliquota zero** sul vino, sono previsti per il piccolo produttore:

- **emissione DA anche per transito comunitario**
- **esonero dall'obbligo del prestare cauzione**

PICCOLI PRODUTTORI

(art. 40 Dir. 2008/118/CE - art. 37, comma 1 D.lgs 504/95)

Restano ferme le altre incombenze stabilite dalla normativa fiscale:

- **spedizione a soggetto autorizzato**
- **pagamento dell'accisa a destino**
- **obbligo di presentazione all'UD, entro il quinto giorno di ciascun mese, di un riepilogo delle spedizioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente (art.8 DM 153/2001)**

**Dispensa per i
piccoli
produttori dagli
obblighi relativi
alla
circolazione
e al deposito**

AUSTRIA	(AT)	SI
BELGIO	(BE)	SI
BULGARIA	(BG)	??
CIPRO	(CY)	SI
DANIMARCA	(DK)	NO
ESTONIA	(EE)	NO
FINLANDIA	(FI)	NO
FRANCIA	(FR)	NO
GERMANIA	(DE)	SI
GRECIA	(EL)	SI
IRLANDA	(IE)	NO
ITALIA	(IT)	SI
LETTONIA	(LV)	NO
LITUANIA	(LT)	NO
LUSSEMBURGO	(LU)	SI
MALTA	(MT)	SI
PAESI BASSI	(NL)	NO
POLONIA	(PL)	NO
PORTOGALLO	(PT)	SI
REGNO UNITO	(UK)	SI
REPUBBLICA CECA	(CZ)	NO
REPUBBLICA SLOVACCA	(SK)	SI
ROMANIA	(RO)	SI
SLOVENIA	(SI)	??
SPAGNA	(ES)	NO
SVEZIA	(SE)	NO
UNGHERIA	(HU)	SI

PICCOLI PRODUTTORI

Con nota del 26 maggio 2004 prot. 1646 l'Agenzia delle Dogane ha comunicato che :

"....l'elenco degli Stati membri che prevedono le agevolazioni in esame, ha come finalità esclusiva quella di consentire alle varie amministrazioni nazionali di essere informate del fatto che, per le spedizioni di vino che giungono da tali Paesi, il prodotto non sarà scortato dalla documentazione prevista dal regime delle accise ma da quella stabilita dalle norme comunitarie del settore agricolo (D.A. - allegato III del regolamento 884/2001).

Le spedizioni in partenza dagli Stati che, invece, non prevedono le forme di agevolazione fiscale consentite dal art.29 della direttiva 92/12/CEE, saranno, ovviamente, accompagnate da e-AD DAS, secondo le disposizioni dettate in materia di accisa.

Quanto sopra confermato dall'art.40 della direttiva CE 2008/118

DESTINATARIO REGISTRATO

art. 19 Dir CE 2008/118 – art.8 D.lgs 504/95 agg .dal D.I. 124/2019

- Il soggetto che intende operare come **destinatario registrato di prodotti spediti in regime sospensivo** è preventivamente autorizzato dall' U.D. competente; l'autorizzazione, valida fino a revoca, è rilasciata in considerazione dell'attività svolta dal soggetto.
- l'autorizzazione è negata ai soggetti nei cui confronti nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi, per i quali sia prevista la pena della reclusione.

DESTINATARIO REGISTRATO

art. 19 Dir CE 2008/118 – art.8 D.lgs 504/95 agg .dal D.I. 124/2019

- La predetta autorizzazione è altresì negata ai soggetti nei confronti dei quali siano in corso o definite procedure concorsuali nell'ultimo quinquennio, nonché ai soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio. Nel caso di persone giuridiche e di società, l'autorizzazione è negata, revocata o sospesa, con riferimento alle persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

DESTINATARIO REGISTRATO

art. 19 Dir CE 2008/118 – art.8 D.lgs 504/95 agg .dal D.I. 124/2019

- Presso il proprio deposito, i prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo sono separatamente detenuti e contabilizzati rispetto a quelli assoggettati ad accisa ricevuti nel medesimo deposito.

Il destinatario registrato non può detenere ne' spedire prodotti soggetti ad accisa .

DESTINATARIO REGISTRATO

art. 19 Dir CE 2008/118 – art.8 D.lgs 504/95 agg .dal D.I. 124/2019

Il destinatario registrato ha l'obbligo di:

- fornire, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo da parte del mittente, garanzia per il pagamento dell'imposta gravante sui medesimi;
- provvedere, fatta eccezione per i destinatari registrati occasionali, ad iscrivere nella propria contabilità i prodotti di cui alla lettera a) non appena ricevuti;
- sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) ed il pagamento dell'accisa.

L'accisa esigibile all'atto del ricevimento dei prodotti e deve essere pagata, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.

Al destinatario registrato è attribuito un CODICE D'ACCISA

DESTINATARIO REGISTRATO OCCASIONALE

art. 19 co.3 Dir CE 2008/118 – art.8 co 2 D.lgs 504/95 agg .dal D.I. 124/2019

Se l'operatore di cui al comma 1 non chiede di essere registrato, può ricevere nell'esercizio della propria attività professionale a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della spedizione della merce, richiede l'autorizzazione all'Ufficio delle Dogane, competente per territorio, valida per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti, provenienti da un unico speditore, riportante gli estremi della garanzia prestata, deve scortare i prodotti unitamente alla copia stampata del documento di accompagnamento elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice unico di riferimento.

al destinatario registrato occasionale **NON** è attribuito un CODICE ACCISA

SPEDITORE REGISTRATO

art. 19 Dir CE 2008/118 – art. 9 *D.lgs 504/95 agg dal 48/2010*

- Il soggetto che intende operare come speditore registrato è preventivamente autorizzato, dall'U.D. competente sulla sede legale del soggetto.
- Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri abilitati.

Lo speditore registrato non può detenere prodotti in regime sospensivo ed ha l'obbligo di:

- Prestare garanzia come previsto dall'articolo 6, comma 4 del D.lgs 504/95,
- iscrivere nella propria contabilità i prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo al momento della spedizione, con l'indicazione degli estremi del documento di accompagnamento e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati;

SPEDITORE REGISTRATO

art. 19 Dir CE 2008/118 – art. 9 *D.lgs 504/95 agg dal 48/2010*

- fornire al trasportatore una copia stampata del documento di accompagnamento elettronico emesso dal sistema informatizzato o qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo (ARC) di cui all'articolo 6, comma 5;
- sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarità delle spedizioni effettuate.

Allo speditore registrato è attribuito un CODICE ACCISA

Soggetti autorizzati

depositario
autorizzato

Ha un codice accisa
fabbrica, trasforma
detiene, riceve, spedisce
in sospensione *d'accisa*

in un deposito
fiscale

destinatario
registrato

Ha un codice accisa
riceve
non detiene, non spedisce,
in sospensione d'accisa

speditore
registrato

Ha un codice accisa
spedisce
non riceve, non detiene,
*in sospensione d'accisa
solo prodotti importati*

in un deposito
commerciale

destinatario
registrato
occasionale

Ha un'autorizzazione,
occasionalmente riceve
non detiene, non spedisce,
in sospensione d'accisa

Detenzione di prodotti alcolici ad accisa assoluta nei depositi fiscali di vino

E' consentita la detenzione di prodotti alcolici imbottigliati, muniti di contrassegno di Stato, all'interno dei depositi fiscali di vino *(nota Dir. Comp. di Firenze prot. 34968 del 5.12.1996)*.

Ovviamente, poiché tali prodotti sono detenuti a scopo commerciale e non sono di propria produzione, il titolare del deposito deve munirsi di **licenza fiscale** per la vendita dei prodotti alcolici e, se interessato al transito intracomunitario, anche della prevista **autorizzazione** *(circolare 16/D del 21.12.2010 riferita all'art. 12 del TUA)*.

Obblighi del depositario autorizzato

(art. 7 e art. 8 comma 1 – DM 153/2001)

Tenuta della Contabilità:

- Registri carico e scarico delle materie prime e dei prodotti finiti *(nel settore vitivinicolo sono ritenute valide le registrazioni tenute ai sensi della disciplina agricola)*
- Registro delle partite ricevute e spedite in sospensione d'accisa, con il movimento della cauzione, limitatamente ai **trasferimenti intracomunitari**.

Almeno una volta l'anno, redigere:

- Inventario fisico (materie prime, semilavorati e prodotti finiti)
- Bilancio di materia (previsto dall'art.13 par.2 del reg.CE 884/2001)
- Bilancio energetico

Obblighi del depositario autorizzato

(art. 7 e art. 8 comma 1 – DM 153/2001)

D L 22/10/2016 n. 193 -Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

Art. 4-ter - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al d.lgs 26 ottobre 1995, n. 504.

(....)

n) all'articolo 37, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

- In vigore dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all'interno dell'Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale.
- Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009";

Obblighi del depositario autorizzato

(art. 8 comma 1 – DM 153/2001)

Per i soli depositi fiscali di vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra:

- **Presentazione annuale** (entro il 15 gennaio), di un **prospetto riepilogativo della produzione e della movimentazione dei prodotti, distintamente per posizione fiscale** - può assumersi che il periodo annuale di riferimento abbia termine il 31 luglio (*nota Ag.Dog. prot. 4769 del 21.12.01*).
- **Presentazione della distinta mensile delle spedizioni intracomunitarie** entro il giorno 5 del mese successivo (dal 1° giugno 2009 l'invio è obbligatoriamente telematico-*circolare 8/D /2009*)

TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE

- Dal 1 giugno 2009, per la DD 1495/07 e seguenti, i depositari autorizzati sono tenuti all'invio esclusivamente telematico dei dati relativi alle partite spedite in sospensione di accisa in ambito comunitario, pertanto l'obbligo previsto dal comma 2 art.8 del DM 153/2001 è assolto secondo le nuove disposizioni.
- I tracciati record, le caratteristiche generali dei tracciati stessi e le regole di compilazione, sono reperibili sul sito dell'Agenzia.

Obblighi del depositario autorizzato

(art. 63 del T.U.A.)

Dal 1 al 16 dicembre di ogni anno, deve essere effettuato il pagamento dei **diritti di licenza** per l'anno seguente, che, per i depositi fiscali di vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra è pari a € 103,29

Il pagamento dei diritti di licenza può essere effettuato con :

- Quietanza di Tesoreria (capo I capitolo 1419)
- ccp (DM 4.4.95, n.334) intestato alla Tes.Prov.dello Stato
- F24 (versamento unitario di cui al DLgs 9.7.97 n. 241 codice tributo 2813)

Obblighi del piccolo produttore

(art. 8

comma 2 – DM 153/2001)

Al momento, il piccolo produttore, nell'ambito delle accise, ha l'obbligo di:

- Spedire nella UE, esclusivamente a soggetti autorizzati (depositi fiscali, destinatari registrati o occasionali)
- Utilizzare il documento “MVV” (reg. CE 314/12), per accompagnare le spedizioni di vino nella UE, anche per il prodotto imbottigliato
- **Presentare all'UD competente territorialmente, una distinta mensile delle spedizioni intracomunitarie (entro il giorno 5 del mese successivo)**

VINO – Piccoli Produttori

(prodotto in transito intracomunitario – DM 3/2001 art. 8 comma 2)

DITTA:

PERIODO: (ES.: GENNAIO 2014)

DISTINTA DELLE PARTITE SPEDITE IN REGIME SOSPENSIVO

N. ORD	data	MVV		Destinatario	Prodotto	hl
		N°	DATA			

Luogo e data
(da presentare entro il giorno 5, per il mese precedente)

FIRMA

Distinta mensile
delle spedizioni
intracomunitarie

LA CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA

*NORMATIVA
E
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI*

Normativa Comunitaria

Direttiva CE 2008/118 – *regime accise*

Reg. CE 684/2009 (ha abrogato il 2719/92) - *DAA TELEMATICO*

Reg. CE 3649/92 - *DAS*

Reg. CE 2225/93 - *dispensa obbligo di firma*

Reg. CE 314/12 - *trasporto e tenuta delle registrazioni nel settore
Vitivinicolo*

Normativa Nazionale

D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504 aggiornato dal D.Lgs 48/2010

D.M. 25 marzo 1996, n. 210 integrato dal:

D.M. 16 maggio 1997, n. 148 - *regolamento per l'estensione alla
circolazione interna delle norme comunitarie*

Circolazione dei prodotti soggetti al regime delle accise su tutto il territorio comunitario

in sospensione di accisa (soggetti) circolano con **e-AD**
ad accisa assolta (assoggettati) circolano con **DAS**

Questa regola generale trova eccezione nel settore del vino: in vigore dell'aliquota zero, il prodotto si ritiene già assoggettato ad accisa se ceduto dallo stabilimento di produzione a un commerciante in genere, e *circola sul territorio nazionale* osservando le disposizioni della tutela agricola, in particolare, a seconda del volume nominale dei recipienti:

- ≤ 60 lt *emissione del DDT o del Documento generico previsti dal decreto dirigenziale MPA 14.4.99*
- > 60 lt *emissione MVV previsto dal DM 2.7.2013 in riferimento al reg. CEE 314/2012*

e – AD (DAA elettronico)

- Con la Direttiva 2008/118/CE ed il Regolamento 684/2009/CE, sono state stabilite le regole di compilazione e spedizione del documento amministrativo elettronico in sostituzione del modello cartaceo.
- Il formato elettronico è stato adottato in spedizione dal 1° gennaio 2011 ed in ricezione dal 1° aprile 2010.
- Per la trasmissione ci si avvale del STD (Servizio Telematico Doganale).
- I tracciati record, le caratteristiche generali dei tracciati stessi e le regole di compilazione, sono reperibili sul sito dell’Agenzia.

Determinazione Direttoriale n. 158235 del 7.12.2010

Modalità e adempimenti per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo con la scorta del documento amministrativo elettronico

La Determinazione rivede il DM 210/96 (Regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti sottoposti al regime delle accise), aggiornando soprattutto le procedure che riguardano:

- Obblighi dello speditore (articolo 3)**
- Obblighi del trasportatore (articolo 4)**
- Obblighi del destinatario (articolo 6)**
- Procedure di riserva (articolo 9)**

Alla determinazione sono allegati i facsimile delle comunicazioni cartacee da inviare agli Uffici, in caso di adozione di procedure di riserva (fall-back) ed al ripristino delle funzionalità del STD o del sistema informatizzato dell'operatore.

PRODOTTI GIA' ASSOGGETTATI

(art. 10, DM 210/96)

Con nota del Dipartimento delle Dogane prot. n. 75 del 25.5.98 si è consentito, in vigenza dell'aliquota ZERO, in deroga alle disposizioni del Testo Unico delle Accise, di effettuare **SPEDIZIONI INTRACOMUNITARIE DI VINO DA ENOTECHE E COMMERCianti IN GENERE**, previa richiesta agli uffici finanziari competenti, con la seguente procedura:

- Emissione DAS
- Tenuta di un registro di allibramento delle partite spedite, con estremi del documento
- Cauzione pari al 100% dell'accisa nel paese di destinazione

D.A.S. - Reg. CEE 3649/92

Documento Accompagnamento Semplificato

- **Si compone di tre esemplari:**
 1. Esemplare per lo speditore
 2. Esemplare per il destinatario
 3. Esemplare da rinviare allo speditore per l'appuramento
- Possono essere utilizzati **documenti commerciali**, quali **fatture e simili** purché contengano le stesse informazioni contenute nei DAS, identificate con il corrispondente numero di casella ed avere la scritta:

Documento di Accompagnamento Semplificato

D.A.S. *(DM 210/96 - capo II – artt. da 9 a 17)*

- **Devono riportare precompilati:** denominazione dello speditore, numero di licenza o eventuale codice accisa del deposito fiscale, numero identificativo del documento (nelle caselle 1 e 2 oppure sul margine laterale del documento stesso).
- Per la bollatura e la messa in uso dei modelli sia amministrativi che commerciali, si seguono le procedure previste per i DAA.
- Se il **trasporto** di una partita di prodotti per cui è stato emesso il DAS **non viene effettuato**, si annullano i vari esemplari e si pongono a corredo del registro.
- Può essere cambiato il luogo di consegna o il destinatario *(art. 16 DM 210/96)*
- **Se una partita viene rifiutata**, l'incaricato del trasporto annota le cause e l'orario d'inizio del viaggio ed il documento con le dovute annotazioni vale per la ripresa in carico della partita.
- *Nel caso in cui il DAS non possa essere emesso dall'operatore, il documento viene emesso dall'UDD su stampato fornito dall'operatore stesso.*

D.A.S.

Documento amministrativo

COMUNITÀ EUROPEA ACCISE		DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO SEMPLIFICATO CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA DEI PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO IT		197
COPIA PER IL FORNITORE	1 - Fornitore <input type="checkbox"/> (Nome e indirizzo)	N. I.V.A.	2 - Numero di riferimento dell'operazione	
			3 - Autorità competente del paese di destinazione (Nome e indirizzo)	
	4 - Destinatario (Dignome e indirizzo)	N. I.V.A.		
			5 - Numero di riferimento e data della dichiarazione	
5 - Trasportatore / Mezzo di trasporto		6 - Data di spedizione e ora		
7 - Luogo di consegna				
8 - Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce			9 - Codice delle merci (Codice NC)	
			10 - Quantitativo	11 - Peso lordo (Kg.)
				12 - Peso netto (Kg.)
			13 - Prezzo di fattura / Valore commerciale	
14 - Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie)				
A - Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente)				
15 - Caselle 1-13 dichiarate corrette Rinvio del terzo esemplare				
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
Impresa e n. di telefono del firmatario				
Nome del firmatario				
Fatto a _____ il _____				
Firma _____				
continuare sul retro (copie 2 e 3)				

1020006 143 146 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

D.A.S.

Documento Amministrativo (retro)

B - CERTIFICATO DI RICEVUTA		
Merce ricevuta dal destinatario		
Data _____	Luogo _____	N. di riferimento _____
L'acciaio è stato pagato / dichiarato * all'Autorità competente		
Data _____	N. di riferimento _____	
Altre osservazioni del destinatario		
Variazione di destinazione		
Luogohitno _____ Nome del firmatario _____		
Firma		
*deporre il termine non pertinente		
A - Registrazione dei controlli (continua)		

M.V.V. (mouvement des produits vitivinicoles) reg. 314/2012/UE

- Documento obbligatorio per la circolazione nazionale del prodotto sfuso.
- Utilizzato dai piccoli produttori (prod. annua < 1000 hl) per le spedizioni intracomunitarie di prodotto imbottigliato o sfuso.
- Nel transito intracomunitario, il **destinatario** deve comunque essere un soggetto autorizzato a ricevere prodotto in sospensione di accisa:
- **depositario autorizzato, destinatario registrato anche occasionale.**



UNIONE EUROPEA

(1d) Numero di riferimento : [cod. M77]



ITALIA

Documento di Accompagnamento dei prodotti vitivinicoli

Articolo 24(1)(a) (ii) del Regolamento (CE) n° 436/2009(*)

(*)Istruzioni per la compilazione del documento MVV


(2) <i>Speditore:</i> P.IVA o C.F. (SEED): Firma	(5) <i>Destinatario:</i> P.IVA o C.F. (SEED).
(3) <i>Luogo di spedizione:</i>	(7) <i>Luogo di consegna:</i>
(10) <i>Autorità competente del luogo di partenza</i>	(15) <i>Trasportatore:</i> Firma
(16) <i>Altre indicazioni che si riferiscono al trasporto:</i>	
(17p) <i>Designazione del prodotto:</i> (17.1) <i>Descrizione dei colli:</i>	(17c) <i>Codice CN:</i> (17d, e, f) <i>Quantità:</i> (17g) <i>Titolo alcolometrico:</i> (17o) <i>Densità:</i>
(17i) <i>Attestati:</i>	(17.2a) <i>Codice categoria:</i> (17.2b) <i>Codice della zona viticola:</i> (17.2.1a) <i>Codice delle operazioni vitivinicole:</i>
(17.2d) <i>Altre informazioni:</i>	
18) <i>Certificato — controllo all'exportazione, se del caso:</i> <i>Data di inizio del trasporto:</i> <i>Ora di partenza:</i>	<i>Convalida:</i> <input type="checkbox"/> <i>ex art. 26, comma 1, lettera d), punto i;</i> <input type="checkbox"/> <i>ex art. 26, comma 1, lettera d), punto ii, secondo trattino;</i> <i>Vedere messaggio P.E.C. in retro.</i> <input type="checkbox"/> <i>ex art. 26, comma 1, lettera d), punto ii, secondo trattino e comma 2;</i> <input type="checkbox"/> <i>ex art. 26, comma 1, lettera d), punto iii, terzo trattino.</i> <i>Data e firma:</i>

M.V.V.

CAUZIONE DI TRASPORTO

- Per la *circolazione in regime sospensivo*, il *depositario autorizzato mittente* è tenuto a prestare cauzione, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario o con il proprietario della merce, a garanzia del pagamento dell'accisa sui prodotti trasportati, nella misura del **10 %** dell'imposta gravante (Art. 6, c. 2, TUA)
- Per la circolazione dei prodotti nell'ambito comunitario si è stabilito, con DL del 13.1.1994, che nel caso in cui l'aliquota nazionale sia zero, la cauzione sarà rapportata al 10% dell'accisa gravante nel paese destinatario.
- Per i trasferimenti nazionali di prodotti alcolici contrassegnati in sospensione d'imposta, la misura è del 100%.
- Il depositario autorizzato è tenuto a contabilizzare un **conto a scalare della garanzia**, impegnando quest'ultima al momento dell'emissione del e-AD e reintegrandola al rientro del 3° esemplare (dal 1.1.2011 rapporto di ricezione telematico) del documento munito della certificazione di ricevuta del destinatario e del visto dell'autorità fiscale quando previsto.

CONTO A SCALARE DELLA CAUZIONE



CAUZIONE DI TRASPORTO

- Può essere prestata in numerario, titoli di Stato o garantiti dallo Stato, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa.
- Qualora venga prestata a mezzo *fidejussione bancaria o polizza assicurativa*, deve essere **depositata** presso l'**Ufficio delle Dogane** (dall'1.1.2006, prima DRD), competente anche per il successivo svincolo.
- Nel caso in cui la cauzione sia prestata in numerario o in titoli di Stato, lo **svincolo** è disposto dal direttore dell'UdD competente.
- Non può essere accordato l'esonero.

Tabelle aliquote Paesi membri

E' possibile visionare le tabelle aggiornate delle aliquote applicate dai vari Paesi della UE nel settore delle bevande alcoliche, consultando il sito:

www.adm.gov.it

Accise

Aliquote accisa nazionali e degli Stati Membri dell'Unione Europea

Oppure direttamente sul sito della Commissione Europea, all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy/excise-duties-alcohol_en

Excise Duty on Alcohol | Taxation

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy/excise-duties-alcohol_en#heading_0

Commission and its priorities Policies, information and services

English EN Search

European Commission > Taxation and Customs Union > Business > Excise duties on alcohol, tobacco and energy > Excise Duty on Alcohol

Taxation and Customs Union

Home Business Citizens Customs Taxation Online services About

Excise Duty on Alcohol

PAGE CONTENTS

- Excise duties on alcoholic beverages
- Traditional and locally produced products in certain Member States
- Related links

EU legislation on excise duties on alcohol covers:

- Excise duties on alcoholic beverages
- Traditional and locally produced products
- Excise duties on alcoholic beverages produced products
- Excise duties on alcoholic beverages for personal consumption

Alcohol and alcoholic beverages are also subject to the common provisions for excise goods under EU law.

On May 25, the Commission made a proposal amending directive 92/83/EEC on the harmonization of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages.

Read the proposal

Read the impact assessment

Excise Duty on Alcohol | Taxation

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy/excise-duties-alcohol_en#heading_0

PAGE CONTENTS

- Excise duties on alcoholic beverages
- Traditional and locally produced products in certain Member States
- Related links

distilleries, certain products and geographical regions.

Directive 92/84/EEC sets out minimum rates that must be applied to each category of alcoholic beverage as well as reduced rates for certain Greek, Italian and Portuguese regions.

EU legislation only sets harmonised *minimum rates*.

This means that EU countries are free to apply excise duty rates above these minima, according to their own national needs.

Excise products and minimum rates

Excise product	Rate expressed per:	Minimum rate:
Beer	Hectolitre per degree Plato	EUR 0.748
	OR Hectolitre per degree alcohol	EUR 1.87
Wine (still and sparkling)	Hectolitre of volume	EUR 0
Intermediate Products (e.g. port, sherry)	Hectolitre of volume	EUR 45
Spirits	Hectolitre of pure alcohol	EUR 550

- Full list of the excise duty rates applicable in the EU (on 1st January 2019) (***)
- Full list of excise duty receipts of Member States (***)
- For old tables please refer to the archive on CIRCABC

Traditional and locally produced products in certain Member States

Special legislation exists, relating to some specific products in certain EU countries:


- Council Decision No 189/2014/EU of 20 February 2014 authorises France to apply a

WINE

		Standard rates							Reduced Rates								
		Still Wine				Sparkling Wine			Still Wine				Sparkling Wine				
		(Article 8.1 of Directive 92/83/EEC)				(Article 8.2 of Directive 92/83/EEC)			(Not exceeding 8.5% vol.) (Article 9.3 of Directive 92/83/EEC)								
Minimum excise duty adopted by the Council on 19-10-992 (Dir. 92/84/EEC)		0 EUR per hectolitre of product. (Article 5 of Directive 92/84/EEC)				0 EUR per hectolitre of product. (Article 5 of Directive 92/84/EEC)			0 EUR per hectolitre of product. (Article 5 of Directive 92/84/EEC)								
MS	Nat Curr	Excise duty per hectolitre		VAT %	Additional comments	Excise duty per hectolitre		VAT %	Additional comments	Excise duty per hectolitre		VAT %	Additional comments	Excise duty per hectolitre		VAT %	Additional comments
		NatCurr	EUR			NatCurr	EUR			NatCurr	EUR			NatCurr	EUR		
AT	EUR		0	20			100	20									
BE	EUR		74.9086	21			256.3223	21		23.9119	21		23.9119	21			
BG	BGN	0	0	20		0	0	20			20				20		
CY	EUR		0	19			0	19									
CZ	CZK	0	0	21		2,340	86.5993	21									
DE	EUR		0	19			136	19					51	19		< 6 %vol.	
DK	DKK	1,161	155.9164	25	6-15% vol.	1,496	200.9051	25	6-15% vol.	534	71.7135	25	1.2-6% vol.	869	116.7023	25	1.2-6% vol.
		1,555	208.8285	25	15-22% vol.	1,890	253.8173	25	15-22% vol.								
EE	EUR		111.98	20			111.98	20		48.55	20	If ethanol content is up to 6%vol	48.55	20		If ethanol content is up to 6%vol	
EL	EUR		20	24			20	24				Not applied				Not applied	
ES	EUR		0	21			0	21		0	21		0	21			
FI	EUR		339	24			339	24		241	24	>5.5%<=8.0%	241	24		>5.5%<=8.0%	

1/1/2019

Still wine



Minimum Excise Duty: 0 EUR per hectolitre of product

IRREGOLARITA' NELLA CIRCOLAZIONE - art. 7 TUA

Se comportano esigibilità d'imposta:

- l'accisa è corrisposta dal garante per il trasporto
- è riscossa in Italia se l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa nel territorio nazionale
- se è accertata in Italia e non è possibile stabilire dove è stata commessa, si presume commessa nel territorio nazionale
- se i prodotti spediti non giungono a destinazione in altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo d'immissione in consumo, si presume avvenuta in territorio nazionale e si procede alla riscossione salvo prova contraria entro quattro mesi dalla data di spedizione
- se entro tre anni dalla spedizione viene provato che la riscossione competeva ad altro Stato membro, l'accisa viene rimborsata con gli interessi previsti
-
- l'Amministrazione Finanziaria informa le competenti autorità degli Stati membri, per irregolarità od infrazioni relative a prodotti da essi provenienti
- Secondo le disposizioni comunitarie, si attuano scambi di informazioni necessarie per la cooperazione amministrativa con gli altri Stati della UE

PRODOTTI ACQUISTATI DA PRIVATI

Art. 11 T.U.A.

I prodotti immessi in consumo, acquistati da privati per proprio uso e da essi trasportati, pagano l'accisa nello Stato in cui vengono acquistati e devono essere compresi nei seguenti limiti:

- **bevande spiritose, 10 litri**
- **prodotti alcolici intermedi, 20 litri**
- **vino, 90 litri, di cui 60 litri al max di vino spumante**
- **birra, 110 litri**

Oltre tali limiti i prodotti si intendono acquistati per scopi commerciali e quindi si applicano le disposizioni dell'art 10 del TUA

PRODOTTI CONTRASSEGNA TI ad accisa assoluta

(circolare 16/D del 21.12.2010)

Per spedizioni intracomunitarie i prodotti alcolici (ad es. Grappa) dovrebbero circolare in sospensione di accisa accompagnati da e-AD, ma, per non ostacolare il commercio di piccoli quantitativi che hanno già assolto il pagamento dell'imposta, spesso a completamento di spedizioni di vino, si consente come previsto dal DM 153/2001, di :

- Togliere il contrassegno alla presenza di funzionari dell'UdD
- Chiedere il rimborso dell'imposta pagata

Poiché, però, tale procedura richiede un intervallo di tempo che potrebbe creare intralcio alle spedizioni oltre a danneggiare l'immagine del prodotto, si consente di NON togliere il contrassegno, purché si proceda come sotto descritto:

- Emissione DAS
- Prestazione di una cauzione pari al 100% dell'imposta gravante calcolata con l'aliquota vigente nel Paese di destinazione
- Rinuncia alla richiesta di rimborso dell'accisa pagata, con comunicazione all'Ufficio delle Dogane

Grazie per l'attenzione

Dott.ssa Adriana Abet

Ufficio delle Dogane di Cuneo
Capo reparto Tributi accise e URP
Client coordinator AEO

Tel. 011 0369726

e-mail: dogane.cuneo.urp@adm.gov.it

adriana.abet@adm.gov.it